

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 128
Circolare n. 11/2025.

Campobasso, 06/05/2025.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

CREDITI ECM ATTIVITA' DI FORMAZIONE

In seguito alle precedenti circolari in materia, questo Ordine informa che la Federazione è tornata sull'argomento per ribadire a tutti gli iscritti l'obbligo di partecipazione ai corsi ECM. Il discende può acquisire i crediti formati relativi al triennio 2023-2025 attraverso le seguenti tipologie:

40% tramite eventi erogati da Provider come i corsi predisposti dalla Federazione gratuiti realizzati in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò sulla piattaforma federale nonché sul sito ufficiale:

<https://www.fadfofi.com/gestione/>

60% dei crediti ECM può essere maturato anche attraverso attività di docenza e formazione individuale, come previsto dal *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, allegato alla presente circolare.

L'autoformazione rappresenta una valida modalità di aggiornamento professionale per i farmacisti, permettendo loro di acquisire crediti ECM (*Educazione Continua in Medicina*) tramite attività di studio individuale. Nel triennio 2023-2025, è possibile ottenere fino al 60% dei crediti ECM richiesti attraverso l'autoformazione, che comprende la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie e manuali tecnici.

Le attività formative non erogate dal Provider includono:

- Attività di ricerca scientifica
- Pubblicazioni scientifiche
- Studi e ricerca
- Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

- Tutoraggio individuale
- Attività di formazione individuale all'estero

Rientrano, inoltre, tra le attività valide per l'Autoformazione:

- La partecipazione a eventi di aggiornamento professionale
- Le riunioni del Consiglio Nazionale e le assemblee degli iscritti
- I corsi organizzati da società scientifiche e associazioni professionali
- Le attività di farmacovigilanza e dispositivo-vigilanza

Si ricorda che il numero massimo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale.

- Per certificare le attività di autoformazione e ottenere crediti ECM, i farmacisti devono seguire alcuni passaggi fondamentali:
- 1. Autocertificazione
- I farmacisti devono dichiarare il tempo dedicato alle attività di autoformazione sulla piattaforma *COGEAPS*, il sistema di registrazione dei crediti ECM. È essenziale registrare con precisione le ore effettivamente impiegate nello studio.
- 2. Documentazione
- Anche se l'autoformazione non sempre richiede una verifica ufficiale, è consigliabile conservare documenti a supporto delle attività svolte, come articoli letti, estratti di libri consultati o report su eventi di aggiornamento professionale.

Categorie di Autoformazione

Rientrano tra le attività di autoformazione:

- Lettura di riviste scientifiche e testi di riferimento
- Studio di manuali tecnici e monografie
- Partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie
- Eventi di volontariato organizzati da *Banco Farmaceutico* e dall'*Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione Civile*
- Eventi di aggiornamento professionale e assemblee degli iscritti
- Prestazioni professionali relative alla sperimentazione di nuovi servizi in farmacia, come previsto dall'*Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019*, inclusa la gestione del *Fascicolo Sanitario Elettronico*
- Partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione

- Studi condotti in laboratorio galenico per la formulazione, l'allestimento e l'analisi di preparati, oltre alla valutazione dei risultati su medicinali carenti

Registrazione dei crediti ECM

Per ottenere i crediti ECM relativi all'autoformazione, i farmacisti devono autocertificare il tempo dedicato a queste attività e registrarlo sulla piattaforma *COGEAPS* tramite il portale *COGEAPS*, utilizzando *SPID*, *CIE* o *CNS*. È riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione.

Riepilogo delle modalità di formazione

Il farmacista può scegliere autonomamente tra le seguenti opzioni di formazione:

- 40% dei crediti ottenibili tramite corsi erogati da un Provider
- 60% dei crediti ottenibili attraverso attività di formazione individuale
- 20% dei crediti ottenibili mediante attività di autoformazione

Copia del documento ricevuto dalla Federazione è allegata alla presente circolare.

RESPONSABILITA' CIVILE DEL FARMACISTA OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE

L'Ordine comunica che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei farmacisti è regolato da diverse normative.

Secondo il *D.P.R. n. 137/2012*, i professionisti sanitari, inclusi i farmacisti, devono stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio della loro attività. Inoltre, la *Legge 24/2017*, all'articolo 10, ha introdotto disposizioni specifiche sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale, stabilendo l'obbligo di una polizza assicurativa per colpa grave.

Alla luce di tali normative:

- Le farmacie devono garantire una copertura assicurativa per colpa lieve.

- Il farmacista dipendente o titolare di partita IVA deve stipulare una polizza assicurativa per i danni derivanti da colpa grave, salvo che la struttura non decida di provvedere direttamente anche a tale copertura.

Si precisa che, a seguito di accordi con diverse organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private, i farmacisti operanti in tali strutture beneficiano della copertura sia per la colpa grave che per la colpa lieve. Dal 15 agosto 2014, è inoltre obbligatorio sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale per tutti gli operatori sanitari, indipendentemente dal contatto diretto con il pubblico. Ciò implica che anche i farmacisti che lavorano in strutture private, senza interazione diretta con i pazienti, devono essere adeguatamente assicurati.

Polizze assicurative e obbligo ECM

L'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, stabilisce che l'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità professionale dei farmacisti è condizionata al raggiungimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo ECM dell'ultimo triennio.

Implicazioni per i farmacisti

- Un farmacista che non raggiunge il 70% dei crediti ECM richiesti nel triennio potrebbe vedere invalidata la propria polizza assicurativa.
- Questo vincolo è stato introdotto per garantire che i professionisti sanitari siano sempre aggiornati e offrano un servizio di alta qualità.

La Federazione invita tutti gli iscritti a verificare attentamente le proprie polizze assicurative per definire con precisione il perimetro di copertura.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a costituire una violazione sanzionabile in sede disciplinare, può compromettere l'efficacia delle polizze assicurative professionali.

Per agevolare i farmacisti nell'adempimento dell'obbligo formativo, si raccomanda la partecipazione ai corsi ECM gratuiti, organizzati dalla Federazione in collaborazione con la *Fondazione Francesco Cannavò*.

Copia del documento ricevuto dalla Federazione è allegata alla presente circolare.

UTILIZZO DI RICETTE MEDICHE FALSIFICATE PER L'ACQUISTO DI PSICOFARMACI DA PARTE DI MINORI

L'Ordine segnala un fenomeno preoccupante legato all'uso di ricette mediche falsificate da parte di minori per l'acquisto di farmaci, in particolare psicofarmaci. Secondo diverse segnalazioni, alcuni giovani riescono a ottenere tali farmaci mediante prescrizioni contraffatte, talvolta acquistate online o modificate artatamente.

Si registra inoltre un incremento dei furti di timbri e ricettari, utilizzati per la produzione di documenti falsi.

La Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha lanciato un allarme, esortando i farmacisti a prestare massima attenzione nella verifica delle prescrizioni mediche prima di dispensare i farmaci e a segnalare immediatamente eventuali anomalie.

Pertanto devono controllare con cura le prescrizioni mediche prima della dispensazione. Qualsiasi sospetto di falsificazione deve essere tempestivamente segnalato a questo Ordine. La Federazione ribadisce l'importanza del rispetto rigoroso delle normative vigenti per contrastare questo fenomeno.

In allegato alla presente circolare è disponibile la copia del documento trasmesso dalla Federazione, contenente il link alla trasmissione *Chi l'ha visto*.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)



Ufficio: DAR/ADG
Protocollo: 202504009/A.G.
Oggetto: **CREDITI ECM: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – focus su autoformazione**
Circolare n. 15320
9.5
SITO Sì
IFO Sì

Roma, 22/04/2025

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Tipologie di attività formative riconosciute al farmacista
che consentono l'acquisizione di crediti ECM.***

In tema di formazione continua, come previsto anche dal [Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario](#) (il quale dettaglia la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista Sanitario) e già evidenziato nella circolare [n. 14799 del 26 gennaio 2024](#), si rammenta che i farmacisti possono **acquisire crediti** utili all'assolvimento dell'obbligo formativo secondo varie modalità di seguito riportate.

Per il triennio formativo in corso 2023-2025, il farmacista in qualità di discente **deve** assolvere al proprio obbligo formativo triennale mediante:

- **almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale** tramite eventi **erogati da provider**, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni (è fortemente consigliato verificare il proprio obbligo formativo sul sito del Cogeaps: <https://application.cogeaps.it/login>).

Ad esempio:

partecipando ai **corsi** formativi erogati dai provider accreditati come quelli messi a disposizione dalla Federazione attraverso l'**offerta formativa**, completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla **piattaforma federale WWW.FADFOFI.IT**, nonché quelli realizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò accreditati da provider nazionali consultabili sul sito ufficiale <https://www.fondazionefrancescocannavo.it/corsi-di-formazione>.

Sul tema si rammenta la Fondazione Cannavò è a disposizione degli Ordini provinciali per le specifiche esigenze relative alla progettazione e alla realizzazione di eventi formativi a distanza e residenziali.

- **la residua parte del 60% dei crediti** può essere maturata anche mediante attività di docenza (si intendono inclusi i docenti i relatori e tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero **mediante le attività di “formazione individuale”** previste nel capitolo 3 del suddetto Manuale, tra cui:

- Attività formative non erogate da provider, cioè attività di “formazione individuale” che possono consistere in:
 - a) attività di ricerca scientifica:
 1. pubblicazioni scientifiche;
 2. studi e ricerca;
 3. corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
 - b) tutoraggio individuale;
 - c) attività di formazione individuale all'estero;
 - d) attività di autoformazione.

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) **non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le attività di docenza (docente, relatore, tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico** (cfr. par. 1.1. del citato [Manuale](#)).

Autoformazione.

Come anticipato, per assolvere al proprio obbligo formativo ECM triennale, il farmacista può anche fare ricorso alla formazione individuale e, in particolare, all'autoformazione che, sulla base di quanto previsto dal Manuale, consiste:

- ✓ nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- ✓ nell'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- ✓ **nelle specifiche attività individuate dal Comitato Centrale della FOFI**, di seguito riepilogate:
 - 1) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
 - 2) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: [FarmacistaPiù](#)), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);
 - 3) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;
 - 4) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
 - 5) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l'altro, la monografia dal titolo “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, la rivista cartacea “ilFarmacista” - “Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani” e la relativa versione digitale “www.IIFarmacistaOnline.it”, nonché la collegata newsletter e-mail;
 - 6) l'identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio

favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell'ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;

- 7) le prestazioni professionali svolte nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all'arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all'aderenza alla terapia e alla telemedicina;
- 8) la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l'adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche; tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo si riportano alcune di quelle patrocinate dalla Federazione: "Diaday", "Al Sole...in salute", oppure le campagne organizzate da "APMARR", "A.N.I.Ma.S.S.ODV", "FONDAZIONE ONDA", etc.;
- 9) le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.
- 10) documentata attività di formazione svolta nell'ambito delle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015 per i progetti di alternanza "scuola-lavoro".

Si rammenta che:

- i crediti ECM per autoformazione **vengono attribuiti sulla base dell'impegno orario autocertificato: si riconosce 1 credito per ogni ora di autoformazione**);
- occorre presentare apposita istanza di riconoscimento sul [sito del COGEAPS](https://application.cogeaps.it/login/) mediante accesso al portale <https://application.cogeaps.it/login/> tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire **in maniera autonoma** le richieste di riconoscimento selezionando tra i campi "Crediti individuali", tipologia "Formazione individuale", scegliere "Autoformazione" e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. "Formazione identificata dall'Ordine";
- il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell'autoformazione **non può superare il 20%** dell'obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. [Manuale](#) §3.5).

Alla luce dell'evidente rilevanza di quanto rappresentato, si invitano gli Ordini a voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 02/05/2025

Ufficio: DAR/VS
Protocollo: 202504194/AG
Oggetto: Responsabilità civile del farmacista: obbligo di assicurazione per colpa grave

Circolare n. 15329
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Obbligo di stipulare una polizza assicurativa per il farmacista per danni cagionati con colpa grave.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ordini relativamente all'oggetto, si forniscono gli aggiornamenti intervenuti successivamente alla [circolare FOFI n. 10383 del 30 marzo 2017](#), a cui si rinvia per ogni utile approfondimento.

L'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 ha stabilito che *“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ... anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché sperimentazione e di ricerca clinica”* (comma 1) e che *“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'art 9 e all'art 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”* (comma 3).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Dalla suddetta disposizione si evince, pertanto, come già ricordato nella circolare federale sopra citata, che le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura. Fatta salva ogni opportuna verifica individuale, alla Federazione risulta che in diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private è prevista per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave.

Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - fermo restando che l'assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro - è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.

Il predetto obbligo assicurativo è divenuto operativo a seguito dell'entrata in vigore del [decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232](#), che, tra l'altro, ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui rientra anche il farmacista, prevedendo all'articolo 3, comma 4 che *“L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”*.

Si rammenta, infine, l'importante novità introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha sancito, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, che l'efficacia delle polizze assicurative, di cui al richiamato articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. [circolare federale 14162 del 2.1.2023](#)).

In ogni caso, si segnala l'opportunità di suggerire agli iscritti di verificare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l'esatto perimetro di copertura delle stesse.

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali, si rammenta quanto segue.

Al fine di consentire ai farmacisti di adempiere all'obbligo ECM, la Federazione in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa (cfr. [circolare federale n. 15241 del 28.02.2025](#)), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla

piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, si evidenzia che per completare l'obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l'istituto dell'Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. [circolare federale n. 15320 del 22.04.2025](#)).

Considerata l'importanza della tematica, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell'intento di promuovere l'aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 02/05/2025

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202504195/AG
Oggetto: Utilizzo di ricette mediche falsificate per l'acquisto di psicofarmaci da parte di minori
Circolare n. 15330
SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Utilizzo di ricette mediche falsificate per
l'acquisto di psicofarmaci da parte di minori.***

Si fa seguito alle circolari federali nn. [15283 del 28 marzo u.s.](#) e [15303 del 9 aprile u.s.](#), per richiamare nuovamente l'attenzione di tutti gli iscritti sull'acquisto di psicofarmaci da parte dei minori attraverso ricette mediche falsificate, talvolta acquistate online e/o modificate artatamente, anche alla luce delle recenti segnalazioni di furto/smarrimento di ricette pervenute alla scrivente Federazione (cfr. circolari federali nn. [15324](#), [15325](#) e [15326](#) del 28 aprile u.s.).

Si rinnova, altresì, la richiesta di comunicare alla scrivente eventuali rilevazioni di prescrizioni illegittime.

Si ritrasmette, inoltre, il servizio sulle ricette false andato in onda il 2 aprile u.s. nella trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" ([clicca qui](#)), dove si fa esplicito riferimento anche alle indicazioni che questa Federazione ha diffuso sul territorio e alla preziosa attività di controllo sulle prescrizione svolta dai farmacisti sul territorio.

Tenuto conto della delicatezza della tematica, si prega di assicurare la più ampia circolazione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)